

proc. n. 1463/2015 R.G.



TRIBUNALE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1463/2015 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi promossa

DA

OMISSIS, elettivamente domiciliata in Brindisi in viale Palmiro Togliatti n. 20 presso lo studio degli avv.ti *OMISSIS*, che la rappresentano e difendono

-OPPONENTE-

CONTRO

OMISSIS S.P.A. (P.I.: elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. *OMISSIS*

-OPPOSTA-

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, *OMISSIS S.r.l.* chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la declaratoria di nullità o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 11 marzo 2015; con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Costituitasi in giudizio, *OMISSIS S.p.a.* chiedeva, in via preliminare, l'accertamento e la declaratoria di nullità degli atti compiuti in violazione dell'art. 101 c.p.c. e, per l'effetto, ne chiedeva lo stralcio dal processo; nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conseguente accertamento del diritto di procedere a esecuzione forzata; con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi di lite.

Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 10 marzo 2023, con rinuncia delle parti ai termini *ex art.* 190 c.p.c..

La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che si vanno a precisare.

OMISSIS S.r.l. ha eccepito, nello specifico, il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché *OMISSIS S.p.a.* avrebbe dovuto intraprendere l'esecuzione esclusivamente in danno di *OMISSIS Umberto*, unico debitore nell'ambito del rapporto scaturente dal contratto di mutuo fondiario del 21 gennaio 2005 (rep. 43.927, racc. 19.656, in atti) stipulato con *BANCA INTESA S.p.a.*

Nell'atto di precetto del 10 marzo 2015, l'allora creditore, *OMISSIS S.p.a.*, ha rilevato, per contro, che «*la "OMISSIS S.r.l."*, in persona del leg. rapp. p.t., con il suddetto contratto di compravendita si è resa accollataria della corrispondente quota residua relativa al contratto di mutuo per Notar

Dott. Rocco D'Amore [...] ed al successivo e conseguente Atto di erogazione a saldo, quietanza e frazionamento sempre a rogito del Notaio Rocco D'Amore datato 13.12.2006, rep. n. 45658 e racc. n. 20912». L'immobile ipotecato a garanzia della relativa quota frazionata di mutuo è, infatti, di proprietà di OMISSIS S.r.l., in forza del contratto di compravendita per Notaio Rocco D'Amore stipulato in data 12 marzo 2007 tra OMISSIS e OMISSIS S.r.l. (rep. 45.903, racc. 21.118, in atti).

Ebbene, OMISSIS S.r.l. fonda la propria opposizione sulla natura di accollo interno della fattispecie concreta in quanto, nel citato contratto di compravendita del 12 marzo 2007 (p. 8), si è convenuto che «*quanto ad euro 212.223,25 [...] la parte acquirente si accolla e fa propria la corrispondente quota residua del mutuo in premessa indicato; mutuo ammortizzabile in anni quindici con scadenza mensile a tasso variabile e quindi mediante il pagamento di centottanta mensilità con scadenza per la prima al 31 gennaio 2007 ed il tutto alle condizioni riportate nell'allegato E5) al citato mio atto in data 13 dicembre 2006 Rep. 45658/20912 (Pratica n. 8667255 Erogaz. n. 1, quota fraz. n. 65)*».

Ciò premesso, allo stato degli atti e, in particolare, in virtù dell'univoco tenore testuale del contratto di acquisto, deve escludersi la ricorrenza di un'ipotesi di accollo esterno *ex art. 1273 c.c.*, produttiva dell'insorgenza di un debito diretto della Società accollante nei confronti dell'Istituto bancario.

Difetta, infatti, un'univoca volontà a attribuire all'istituto creditizio il diritto di esigere il pagamento delle somme mutate; volontà che poteva essere indiziata dalla previsione di clausole del tipo: "A si accolla il debito di B in favore di....., a vantaggio di C, con possibilità di tal ultimo di richiederne il pagamento".

1.L'accollo interno

Si ravvisa, per contro, un accollo interno – non disciplinato dal codice civile –, in quanto trattasi di una convenzione con effetti meramente interni che prevede l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso strettamente economico.

Nell'accollo interno il terzo accollante si impegna, nei confronti del debitore accollato, a mettere a disposizione di quest'ultimo i mezzi necessari all'adempimento oppure ad effettuare il pagamento nelle mani del creditore accollatario.

Ciò, in quanto l'accollo interno non attribuisce alcun diritto al creditore che, dunque, non può agire nei confronti dell'accollante e non dà luogo ad alcuna modifica, sotto il profilo soggettivo dell'originaria obbligazione: il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento, infatti, nei confronti del solo accollato, non già del creditore (Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, n.38225).

L'accollo interno persegue, pertanto, una funzione *lato sensu* indennitaria, poiché l'accollante è obbligato ad adempiere in qualità di terzo ovvero a procurare al debitore i mezzi necessari per l'adempimento ovvero, ancora, a rimborsarlo delle somme pagate in forza dell'adempimento dell'obbligazione.

Dunque, mentre nell'accollo esterno il creditore (che non è parte del contratto) acquista il diritto di pretendere dall'accollante il pagamento, nell'accollo interno il creditore accollatario non può

rivolgersi al terzo accollante per ottenere il pagamento di quanto gli spetta. Inoltre, nell'accollo interno il terzo accollante risponde dell'eventuale inadempimento dell'obbligo assunto solo nei confronti del debitore accollato e non anche nei confronti del creditore accollatario. Si precisa, infine, che l'accollo interno può sempre essere oggetto di modifica o di revoca ad opera di coloro che hanno preso parte all'accordo (terzo accollante e debitore accollato).

Il creditore resta, dunque, estraneo all'accordo.

2.L'accollo con efficacia esterna e le diverse ipotesi ricostruttive

Integra una fattispecie diversa l'accollo a efficacia esterna, il quale presenta affinità, invece, con il contratto a favore del terzo *ex art. 1411 c.c.*. E ciò in quanto, al pari del suddetto schema tipico che ha carattere generale, essendo adattabile a qualunque tipologia contrattuale, si caratterizza per la deviazione degli effetti programmati in favore della sfera giuridica di un soggetto terzo, diverso dalla controparte contrattuale.

Tale volontà, come già evidenziato, può essere indiziata dalla previsione di clausole del tipo: "A si accolla il debito di B in favore di....., a vantaggio di C, con possibilità di tal ultimo di richiederne il pagamento".

Il contratto si perfeziona dal momento in cui è concluso l'accordo tra debitore e accollante e non al momento dell'adesione del creditore.

Il terzo (cioè il creditore) non è parte del contratto ma acquista il credito per effetto del contratto stipulato da altri soggetti.

Questi ultimi potranno revocare il beneficio in suo favore fino a quando il terzo non vi aderisca. La dichiarazione del creditore accollatario (il terzo che beneficia del contratto) in merito alla volontà di aderire al contratto rende irrevocabile la stipulazione in suo favore.

Se le parti che partecipano all'accollo non si accordano diversamente, allora l'accollo esterno sarà cumulativo, cioè all'originario debitore si aggiunge anche l'accollante. In questo caso, sorge il cosiddetto *beneficium ordinis*.

Dunque, per ottenere quanto gli spetta, il creditore deve prima aggredire il patrimonio del terzo accollante e solo in seguito, in caso di tentativo infruttuoso, può agire nei confronti dell'originario debitore (l'accollato). Le parti, tuttavia, possono anche accordarsi diversamente e prevedere che l'accollo abbia come effetto quello di liberare il debitore originario dall'obbligazione assunta, con la conseguenza che, qualora il creditore non veda soddisfatto il proprio credito, non potrà, in un secondo momento agire nei confronti del debitore originario. Invero, la tesi ricostruttiva del contratto bilaterale a favore di terzo non è la sola prospettata dagli interpreti, essendosi anche richiamato lo schema del contratto plurilaterale, così come del doppio negozio fondato sul collegamento negoziale di due distinti negozi, preordinati alla realizzazione di uno scopo unitario.

Secondo tale prospettazione, l'accollo sarebbe una fattispecie complessa. Il primo negozio sarebbe quello bilaterale tra terzo e debitore originario, con cui il primo si assume l'obbligo di tenere indenne il debitore dalla sua obbligazione; tale negozio contiene in sé un'offerta al creditore di aderire all'accollo; il secondo negozio è quello intercorrente tra creditore e accollante, con cui il creditore aderisce alla stipulazione.

L'accollo in senso stretto, secondo questa teoria, sarebbe non un contratto tra debitore e terzo, ma tra terzo e creditore; nel momento in cui il creditore e il terzo si accordano, allora, il primo dei due patti (quello tra debitore e terzo) degrada a mero presupposto storico del contratto di accollo.

Da questo punto di vista l'accollo sarebbe una variante dell'espromissione; più precisamente sarebbe il negozio preparatorio di un'espromissione.

Contro questa tesi si è obiettato che, visto in questa prospettiva, l'accollo perderebbe ogni autonomia e non si giustificerebbe la previsione normativa che ha differenziato le due figure.

Peraltro, a tal ultimo riguardo, non può sottacersi come la mera eventualità del negozio unilaterale di adesione renda la tesi del collegamento del tutto inidonea a consentire la rappresentazione della fattispecie.

Dunque, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, n.38225).

3. Criterio esegetico orientativo

Premessa una succinta disamina delle caratteristiche del caso di specie, deve ritenersi che nell'ipotesi di una specifica manifestazione della volontà di assumere l'obbligo verso il terzo o, comunque, quando ricorra un'incertezza interpretativa ingenerata da un dato testuale ambiguo, debba prediligersi un'interpretazione favorevole alla configurazione di un accollo meramente interno.

Ciò, anche perché l'opposta soluzione presuppone la configurazione di un obbligo ulteriore a carico dell'accollante, perché assunto in favore di un soggetto distinto dalla propria controparte, in contrasto con il principio per cui l'assunzione di un vincolo a carico di una determinata sfera giuridica non può prescindere dalla manifestazione di una volontà espressa o, comunque, da una condotta, univocamente volta all'assunzione dell'obbligo. Principio che trova conforto nel dettato dell'art. 1372 c.c. per cui *“Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”* e che evoca, a livello sistematico, la protezione che la Costituzione assicura ad ogni limitazione della libertà personale, mediante il meccanismo della riserva di legge, sostanziandosi nella necessità che le stesse rinvengano un adeguato fondamento normativo.

Deve ritenersi, in definitiva, che l'Istituto di credito non possa pretendere da OMISSIS S.r.l. il pagamento della somma preceettata. D'altronde, non consta, allo stato degli atti, alcuna sua adesione all'accollo interno convenuto tra l'opponente e OMISSIS Umberto con il contratto di compravendita del 12 marzo 2007.

Ne discende, pertanto, l'insussistenza del diritto di OMISSIS S.p.a. di procedere a esecuzione forzata: deve rilevarsi, invero, che, nella procedura esecutiva n. 202/2015 R.G.E.Imm. del Tribunale di Taranto, l'immobile staggito, costituito dal bene posto a garanzia del debito assunto con il contratto di mutuo fondiario del 21 gennaio 2005, è stato aggiudicato e trasferito in favore di MORFEO S.r.l. (v. decreto di trasferimento del 28 ottobre 2019, in atti). Orbene, in quanto non tempestivamente impugnato, di tale provvedimento non e' consentita la revoca.

Ciò, fatta salva la facoltà di OMISSIS S.r.l. di adire l'Autorità giudiziaria al fine di conseguire, ove ricorrano i presupposti sanciti dalla legge, il risarcimento del danno patito per effetto del trasferimento coattivo dell'immobile di sua proprietà.

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di OMISSIS S.p.a. di procedere a esecuzione forzata in danno di OMISSIS S.r.l.;**
- 2) condanna OMISSIS S.p.a. alla rifusione, in favore di OMISSIS S.r.l., delle spese e competenze di lite, liquidate nel complessivo importo di euro 10.500,00, da distrarsi in favore degli avv.ti OMISSIS, dichiaratisi antistatari, oltre contributo forfettario, IVA e CPA, come per legge.**

Così deciso in Brindisi, in data 26 agosto 2023.

Il Giudice
Antonio Ivan NATALI

Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.